

Dopo la sentenza a carico della Thyssen che ha condannato i dirigenti dell'azienda per omicidio volontario di sette operai pubblichiamo un editoriale tratto da "Il Messaggero – Cronaca Umbria" del 17 aprile 2011

Dolo eventuale: ecco cosa cambia e quando si può applicare

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

La sentenza della Thyssen Krypp, al di là del caso specifico e degli eventi tragici connessi, rappresenta una pronuncia giurisprudenziale veramente epocale e da oggi in poi le conseguenze di principio saranno applicabili in tutto il sistema di prevenzione antinfortunistica in ogni settore. Verrà, dunque, potenzialmente rivista in modo totale ogni regola di approccio rispetto ai grandi infortuni, soprattutto quelli mortali. In qualunque campo. Ed è questo – sotto il profilo giuridico – la vera portata “rivoluzionaria” di tale pronuncia.

Infatti il carattere epocale di tale sentenza va ricercato nel fatto che, pur essendo naturalmente una pronuncia derivante dal caso specifico dell'incidente mortale accaduto a Torino, il principio giuridico che è stato applicato sul dolo eventuale in relazione a questo infortunio mortale sarà naturalmente estendibile potenzialmente ad altri eventi mortali derivanti da violazioni alla normativa antinfortunistica.

Si potrà infatti applicare questo principio, valutato naturalmente caso per caso la dinamica e le singole responsabilità, in ogni tipo di azienda ed anche nei cantieri edili ove non vengano puntualmente rispettate le regole a tutela della sicurezza dei lavoratori. È dunque una svolta straordinaria nel campo della prevenzione e della repressione delle violazioni in materia antinfortunistica ed a tutela della salute e della vita dei lavoratori.

Vale la pena spendere qualche parola per cercare di capire meglio perché la sentenza di Torino è veramente innovativa e per capire il concetto di "dolo eventuale".

Fino ad oggi gli infortuni sul lavoro, come molte altre realtà del nostro vivere sociale (come incidenti stradali, incendi boschivi...) sono stati considerati nella maggior parte dei casi come eventi colposi. Eventi derivati cioè da una imperizia o da una imprudenza del soggetto responsabile e dunque soggetti a reati di tipo colposo

Il dolo eventuale, invece, è un principio molto più impegnativo sotto il profilo delle previsioni sanzionatorie e verso le dinamiche di approccio rispetto a questi fenomeni.

Un evento illecito si dice colposo quando il soggetto responsabile non vuole l'evento finale (infortunio mortale, incidente mortale, disastro ambientale da incendio boschivo devastante) ma con un comportamento imprudente e negligente, e comunque in violazione delle regole di settore, accetta il rischio che quest'evento si possa compiere. Sottolineo: il rischio, perchè in tale caso non vi è la certezza che tale evento si compia.

Con il dolo ordinario, invece, il soggetto vuole raggiungere proprio quell'obiettivo specifico, si prefigge di raggiungere quell'evento in modo diretto. Dunque, il dolo (che prevede reati straordinariamente più gravi) non sarebbe mai applicabile nei casi di infortunio sul lavoro in quanto appare logico che nessun titolare di azienda opera con il fine diretto di arrecare un danno, addirittura mortale, ad un dipendente. E dunque fino ad oggi è stato assolutamente impensabile parlare di "omicidio volontario" in materia di infortuni mortali sul lavoro.

Ma c'è un principio giuridico, antico e sostanzialmente quasi mai applicato nel nostro sistema giuridico nei diversi campi, e mai applicato certamente nel campo degli infortuni sul lavoro, che riguarda il dolo eventuale. Si tratta, per dire le cose in modo semplice, di una via di mezzo tra la colpa e il dolo vero e proprio. Infatti, il dolo eventuale si trova sostanzialmente a metà strada tra questi due concetti. Perchè come nella colpa, il soggetto responsabile non vuole l'evento (a differenza dal dolo ordinario nel quale il soggetto invece vuole specificamente l'evento), ma al contrario della colpa, dove l'evento in questione è aleatorio (probabile ma non certo), qui accetta non soltanto il rischio che l'evento si verifichi ma ha la pratica certezza che tale evento – anche se non voluto – si andrà a verificare. Ed allora ne risponderà a titolo doloso. Con uno scatto di sanzioni rilevantissimo. E se si tratta di evento mortale, si passa dall'omicidio colposo e quello doloso.

Infatti in questo caso non si accetta solo il rischio che l'evento si potrà (forse) verificare, ma si ha la coscienza della pratica e realistica certezza del verificarsi dell'evento il quale, pur non voluto, andrà comunque a concretizzarsi grazie al suo comportamento. E diversamente non potrà essere.

Per entrare in un campo dove è più semplice illustrare il tema, e dove è già stato applicato il dolo eventuale, aggiornando le regole giuridiche rispetto ai tempi moderni, possiamo citare l'esempio dei massi gettati da un cavalcavia sulle macchine in corsa. Fino a qualche tempo fa tale tipo di reato era "sottoconsiderato", quasi a livello di gioco o comunque di fatto colposo. Poi si è iniziato a ragionare in tema di dolo eventuale. Infatti il soggetto che sul cavalcavia prende un masso, si posiziona per lanciarlo verso il parabrezza e contro l'autista dell'auto che sta transitando in quel momento nella strada sottostante, certamente non vorrà magari come intenzione provocare la morte di quel

soggetto, perché il suo scopo è un “gioco” ed un “divertimento”; ma è logico che egli è ben consapevole che - pur essendo il suo fine quello di “giocare”, l’evento derivante dal suo comportamento illegale non potrà che essere in questo caso la morte del soggetto che si trova alla guida dell'autoveicolo.

Analogo concetto è stato recentemente confermato dalla Corte di Cassazione in materia di investimenti mortali ad opera di soggetti ubriachi e drogati al volante.

Per citare altro esempio, per gli incendi boschivi, troppo spesso in passato frettolosamente liquidati come colposi e dovuti cioè solo a imprudenza e negligenza.

Su questa scia pregressa si inserisce oggi la sentenza di Torino, con una portata certamente molto più rilevante come principio generale. Perché per la prima volta il dolo eventuale, fino a oggi timidamente applicato in altri campi, entra prepotentemente a tutto piede nel settore degli infortuni sul lavoro.

La sentenza in questione è di primo grado e si devono comunque attendere gli altri successivi stadi di giudizio per poter dare una valutazione definitiva sull'evento storico specifico; ma al di là del caso concreto, va valutato il principio generale di politica giudiziaria di questa pronuncia che è invece potenzialmente ormai applicabile anche in altri settori. E dunque da oggi l’omettere di adottare cautele specifiche mirate, e quindi provocare in qualche modo un grave infortunio sul lavoro con morte dei dipendenti, non sarà più solo e sempre automaticamente reato colposo ma – secondo i casi specifici e le singole dinamiche – potrà essere considerato come reato doloso (con dolo eventuale).

Maurizio Santoloci

editoriale tratto da “Il Messaggero – Cronaca Umbria” del 17 aprile 2011